

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX LEGGE N. 3/2012

Il signor **Federico Lot**, nato il [redacted] a [redacted] (TV) e residente a [redacted], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto (**doc. 1**), dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitrevise.it;

premessi che

- 1) con istanza del 25/07/19 il signor Federico Lot chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi Equità e Giustizia del Comune di Villorba (TV) la nomina di un Gestore ai fini della attivazione della procedura di accordo ex art. 10 e ss. l. 3/2012 (**doc. 2**);
- 2) con provvedimento del 25/10/19 n. 88/2019 del Registro degli Affari, l'Organismo nominava Gestore il dott. Franco Zovatto (**doc. 3**);
- 3) con dichiarazione del 31/10/19 il professionista nominato provvedeva alla accettazione dell'incarico (**doc. 4**);
- 4) a seguito della richiesta del ricorrente, il professionista incaricato provvedeva a consegnare la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. 3, l. 3/2012 (**doc. 5**);

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3/2012.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, il ricorrente non è soggetto fallibile, avendo solo rilasciato garanzie a favore della società [redacted] fallita.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. a) e b), l. 3/2012, il ricorrente non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012 e non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi; e, inoltre, ha inteso fornire, come in concreto ha fatto, tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione.

Il ricorrente si trova, poi, in stato di sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi dell'insolvenza della società predetta, senza potervi far fronte, oltre ad essere gravato da debiti contratti in via diretta a titolo personale.

Il ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati e ha subito azioni giudiziali da parte dei propri creditori, che hanno sottoposto ad esecuzione forzata gli

immobili di proprietà.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta i presupposti di ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento.

Da ultimo, si precisa - anche ai fini dell'istanza di esdebitazione, che sarà formulata al termine della procedura liquidatoria - che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura e nemmeno in un tempo maggiore.

Sussiste, altresì, la competenza di codesto Tribunale, atteso che il ricorrente ha residenza in Follina (TV).

CENNI STORICI

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuto a trovarsi il ricorrente è dovuta ad impegni finanziari assunti a titolo di garanzia a sostegno della società **Lot S.p.A.** s.r.l. e alle ripercussioni del fallimento della società, non senza immediatamente anticipare che, come meglio di seguito precisato, l'insolvenza della società non è addebitabile al ricorrente (**doc. 6**).

Grazie al ruolo svolto dal signor Lot fin dalla costituzione della società nel 2002, **Lot S.p.A.** s.r.l. ha conosciuto, infatti, un considerevole periodo di crescita ed espansione, fino alla crisi finanziaria mondiale del 2008, che ha toccato sensibilmente il settore delle costruzioni in cui operava la società.

Lo sviluppo è stato merito della intraprendenza e abilità del signor Federico Lot, che ha consentito alla società di raggiungere una dimensione di 25 dipendenti e un giro d'affari di euro 5.000.000,00 negli anni precedenti la crisi.

Per assicurare l'adeguato apporto di mezzi alla società, il signor Lot si è speso sempre in prima persona, rilasciando garanzie, reali e personali, nell'interesse della società stessa e ciò anche per importi rilevanti.

Durante l'anno 2006 è stata acquistata una partecipazione (50%) per euro 2.700.000,00 in una società di gestione di una cava di carbonato di calcio, con rilascio di garanzie personali da parte del ricorrente e concessione di finanziamenti in capo alla **Lot S.p.A.** s.r.l. purtroppo la congiuntura che si è venuta a creare negli anni successivi ha portato la società a non riuscire ad onorare i debiti assunti, in quanto le commesse sono drasticamente diminuite, come anche i margini delle commesse stesse.

Così nel 2011 la società è stata messa in liquidazione e subito dopo è stata dichiarata fallita.

Il fallimento della società ha finito per pregiudicare anche la posizione personale del signor Lot, in qualità di socio/amministratore e garante, della **Lot S.p.A.** s.r.l.

A seguito dell'insolvenza della società, il ricorrente è stato, infatti, aggredito dalle banche, che hanno escusso le garanzie, con conseguente dissesto finanziario personale del ricorrente e della sua famiglia. Come già evidenziato, anche il padre del ricorrente, che aveva sostenuto

in qualità di garante l'iniziativa imprenditoriale del signor Lot, è stato, infatti, sottoposto ad esecuzione da parte delle banche creditrici.

Negli anni successivi al fallimento della società, il ricorrente ha collaborato attivamente per la migliore gestione della procedura concorsuale nell'interesse dei creditori.

Il fallimento, ancora non chiuso (rimanendo da esitare due immobili, da recuperare un credito verso un concordato e da definire due posizioni giudiziali di recupero credito), è stato in grado di pagare, grazie ai due riparti già eseguiti:

-integralmente, i crediti degli ex dipendenti;

-integralmente, i crediti dei professionisti;

-parzialmente (nella misura del 50%), i crediti degli artigiani;

-parzialmente, i crediti ipotecari garantiti da prelazione sui beni compravenduti, limitatamente alla quota disponibile dell'attivo realizzato.

In estrema sintesi, a fronte di un realizzo complessivo in sede fallimentare, alla data odierna, di euro 1.000.000 circa, al netto delle spese di procedura sono stati distribuiti ai creditori della fallimento euro 490.000 col primo riparto e euro 303.000 col secondo riparto.

Al fine di ripristinare la propria posizione con la esdebitazione che si riserva di chiedere all'esito del presente percorso, il ricorrente ha ritenuto di attivare la procedura di liquidazione del patrimonio.

1) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per soddisfare i creditori, il ricorrente intende avvalersi della procedura di liquidazione e, a tal fine, procede ad illustrare la situazione relativa a tutti i propri beni e redditi e quella attinente alle pretese dei creditori, oltre a dare conto delle proprie necessità di vita, con indicazione delle spese correnti.

A) L'attivo

a) Il patrimonio riferibile al ricorrente è costituito essenzialmente da beni immobili. Il medesimo è proprietario anche di una quota societaria (**doc. 7**).

La situazione dei beni è confermata dalla visura catastale, dalla visura ipotecaria e dalla visura PRA, sulla quale ultima *infra* saranno fornite le opportune precisazioni (**docc. 8/10**).

Va ancora detto che il ricorrente non ha posto in essere negli ultimi 5 anni atti di disposizione (**doc. 11**).

I beni del ricorrente sono meglio descritti nella CTU depositata nell'esecuzione immobiliare n. 411/2012 R.G., pendente avanti al Tribunale di Treviso (**doc. 12**).

Nel rinviare all'elaborato peritale per la descrizione più analitica dei beni, di seguito si propone una indicazione di sintesi con riferimento ai lotti in cui sono stati divisi i beni nella CTU, al netto dei lotti esclusi per provvedimento del G.E. (**doc. 13**):

Lotto 4: Follina – Appartamento, magazzino e garage

Lotto 4.a: Follina - Appartamento

Per effetto della fornita prova documentale, l'auto in questione, non costituendo oggetto del patrimonio del ricorrente, è certamente da escludere dalla liquidazione.

Oltre ai beni indicati, il ricorrente è titolare dei seguenti redditi:

- retribuzione mensile di € 1.000,00 al mese.

Tenuto conto del predetto reddito e del disposto dell'art. 14 ter, c. 6, lett. b) secondo cui "non sono compresi nella liquidazione", tra gli altri diritti, gli "stipendi", si chiede che il predetto emolumento sia escluso dalla liquidazione, essendo appena sufficiente al mantenimento del ricorrente e della famiglia.

Un tanto è documentato dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente e dall'elenco spese correnti necessarie al mantenimento, con la precisazione che, come da certificato, con il debitore vive la famiglia composta da moglie e due figli minori (**docc. 18/22**).

Seppure il nucleo familiare comprenda anche la moglie, quest'ultima provvede alle proprie esigenze personali con il proprio stipendio (€ 1.000,00 al mese), e ciò al fine di non gravare sul bilancio familiare.

A breve il ricorrente e la sua famiglia saranno costretti, a seguito della vendita all'asta, a lasciare l'attuale abitazione e a trasferirsi in altro immobile, che è già stato individuato. Si tratta di un appartamento acquisito in comodato, sito nello stesso stabile in cui risiedono i genitori del ricorrente. Ciò consentirà al ricorrente di poter contare sull'aiuto che i genitori potranno dare soprattutto nell'assistenza delle figlie minori.

Trattandosi di immobile da ristrutturare, il signor Lot ha provveduto a stimare il costo complessivo dell'intervento che dovrebbe ammontare a complessivi euro 100.000,00.

Quanto al pagamento del costo della ristrutturazione, non potendo il ricorrente accedere al credito bancario, il medesimo sarà finanziato dai genitori del medesimo, ai quali il signor Lot restituirà il prestito in 10 anni con un costo di € 10.000,00 all'anno, pari a un versamento mensile di € 833,33. Si tratta della sola soluzione compatibile con le possibilità reddituali del ricorrente, non senza osservarsi che il costo in questione è allineato, e anzi inferiore, a quello di un canone medio di locazione, senza dunque che la soluzione abitativa scelta dal signor Lot sia di pregiudizio per le ragioni dei creditori.

B) Il passivo

L'esposizione debitoria del ricorrente è stata oggetto di verifica da parte del medesimo e dell'OCC sulla base dei dati risultanti dalle banche dati (Centrale Rischio, Crif, Anagrafe Tributaria, ecc.) dagli atti, anche giudiziali, notificati al debitore, e da apposita circolarizzazione operata dall'OCC, non senza considerare che sempre l'OCC, in occasione della notifica del provvedimento di apertura della procedura, potrà chiedere ai creditori di precisare ulteriormente i rispettivi saldi, che, in ogni caso, dovranno essere indicati e documentati dai creditori stessi in sede di "insinuazione al passivo" (**docc. 23/25**).

L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i

creditori con i relativi importi (**doc. 26**).

Si ribadisce che la totalità dei debiti del ricorrente è costituita da debiti di garanzia, trattandosi dell'esposizione generata per le fidejussioni firmate e le ipoteche concesse nell'interesse della società fallita.

2) MODALITA DI LIQUIDAZIONE

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente prende atto della necessità di cedere in favore del ceto creditorio tutti i propri beni (gli immobili citati) e gli ulteriori beni che dovessero pervenire nel corso della procedura, la cui durata viene fissata nel termine di 4 anni dall'apertura.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto dal nominando Liquidatore, prevederà la cessione dei beni ancora non esitati e la distribuzione ai creditori del ricavato.

La vendita dei beni che dovessero sopraggiungere avrà luogo mediante le rituali procedure competitive che il Liquidatore provvederà ad organizzare, dovendosi per i beni già esitati procedersi solo alla acquisizione del ricavato della vendita da parte della procedura esecutiva individuale ai fini del successivo riparto nell'ambito della presente procedura.

Fermo restando, dunque, che il programma di liquidazione sarà sviluppato dal nominando Liquidatore, pur non essendo necessario ai fini della ammissione alla procedura, il ricorrente, oltre a dare le predette indicazioni di principio sullo svolgimento della liquidazione, ha provveduto alla riclassificazione dei crediti, con individuazione delle spese in prededuzione, dei privilegiati ipotecari e dei chirografari, e ha provveduto, altresì, alla predisposizione di un piano di riparto di massima, che non dà evidenza di una proposta o promessa di pagamento, ma solo dell'eventuale risultato della liquidazione (ribadendosi che la definizione nel dettaglio dei crediti, con valutazione della loro spettanza e determinazione del loro ammontare e natura sarà possibile solo all'esito del procedimento di insinuazione e verifica dei crediti stessi) (**doc. 27**).

Si prende atto del compenso del Gestore / Liquidatore per il quale si è fatto riferimento alla tariffa prevista dal D.M. 202/2014. In base al principio di unicità del compenso, qualora il Tribunale dovesse nominare un professionista diverso dal Gestore incaricato, detto compenso dovrà essere ripartito in proporzione dell'attività svolta dai due professionisti.

Tutto ciò premesso il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di voler:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- nominare un liquidatore;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o

proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

-con specifico riferimento agli immobili oggetto di esecuzione immobiliare n. 411/2012 R.G., adibiti ad abitazione del ricorrente e della famiglia, autorizzare i medesimi ad utilizzare detti immobili quali abitazioni fino al loro trasferimento;

-indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, escludendolo pertanto dalla liquidazione;

-stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

-ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;

-impartire ogni altra disposizione necessaria o opportuna.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice, si allegano:

- 1) procura;
- 2) istanza di nomina OCC e PEC di trasmissione;
- 3) nomina Gestore;
- 4) accettazione Gestore;
- 5) relazione particolareggiata Gestore;
- 6) visura camerale ricorrente;
- 7) elenco beni del debitore, con indicazione del possesso;
- 8) visura catastale;
- 9) visura ipotecaria;
- 10) visura PRA;
- 11) dichiarazione del debitore di assenza atti dispositivi;
- 12) CTU es. 411;
- 13) estinzione esecuzione su lotti 1, 3, 5;
- 14) verbale agg lotto 4;
- 15) verbale agg lotto 6;
- 16) saldo conto corrente;
- 17) contratto di acquisto auto;
- 18) CU 2017;
- 19) CU 2018;
- 20) CU 2019;
- 21) elenco spese correnti;
- 22) stato famiglia;
- 23) Centrale Rischi;
- 24) carichi pendenti;

25) estratto di ruolo;

26) elenco creditori;

27) piano di riparto.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del Contributo Unificato in misura fissa pari ad euro 98,00.

Conegliano,

Avv. Massimo Cruciat